

Allegato 1

Comune di Paderno Dugnano

**Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione dei
Servizi Cimiteriali
(D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	SERVIZI CIMITERIALI
Importo dell'affidamento	La quota a base d'asta per l'affidamento del servizio è pari a € € 1.181.651,83 <i>(valore stimato dell'affidamento al momento della redazione della relazione al netto di Iva e di somme a disposizione della stazione appaltante)</i>
Ente affidante	COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Tipo di affidamento	Appalto di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	3 anni Con riserva di proroga programmata e modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Paderno Dugnano Abitanti al 31/12/2025 n. 47.774

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo:	BIAGIO BRUCCOLERI
Ente di riferimento	COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Area/servizio:	Direzione: Servizi alla persona e sviluppo organizzativo
Telefono:	02-91004453
Email/PEC	segreteria@socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it
Data di redazione	settembre 2026

PREMESSA

LA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 3 DEL DLGS 201 / 2022

La presente relazione, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del D.lgs. 201/2022, attiene all'affidamento a terzi con procedura a evidenza pubblica e, segnatamente attraverso il ricorso all'istituto dell'appalto,

ai sensi del D.lgs. 36/2023, della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Paderno Dugnano.

L'obiettivo della relazione è quello di illustrare i presupposti giuridici, gestionali ed economico - finanziari alla base della modalità di affidamento prescelta in seno alle opzioni consentite dal vigente

ordinamento giuridico nel rispetto dei requisiti e degli obblighi a tale scopo richiesti.

In dettaglio, la relazione intende assolvere ai diversi obblighi previsti dalla normativa recentemente modificata dal nuovo Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", attuativo della delega contenuta nell'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

In particolare, all'articolo 14, comma 3, è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti si possono rintracciare in seno allo "schema tipo" elaborato dall'ANAC a cui si ispira la presente relazione.

Al fine di rendere il contenuto degli atti e delle informazioni il più trasparente possibile, l'ente affidante rende i dati disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione mediante utilizzo delle API nonché della pubblicazione sul sito istituzionale in formato aperto.

Ciò posto e, sempre al fine di ottemperare alle suddette norme, la relazione in esame sarà articolata nei seguenti capitoli:

1. **Descrizione del servizio:** nel quale si analizzeranno gli elementi prescritti dall'art. 14 c. 2 del D.lgs. 201/2022, ossia, le caratteristiche del servizio e, i relativi obblighi di servizio pubblico.
2. **Contesto giuridico e natura del servizio:** nel quale si avrà riguardo per il contesto normativo in cui si inquadrano i servizi cimiteriali. Si illustreranno, inoltre, gli indicatori di riferimento e, lo schema di Piano economico finanziario nonché del contratto di servizio.
3. **Modalità di affidamento prescelta:** in cui si specificherà la modalità di affidamento prescelta, nonché la sussistenza dei requisiti europei e nazionali che legittimano la stessa.
4. **Motivazione economico - finanziaria della scelta:** in cui si esporranno:
 - le motivazioni analitiche circa i risultati attesi;

- la comparazione con i modelli gestionali alternativi previsti dall'art. 14;
- le esperienze della gestione precedente, l'analisi e le motivazioni della durata del contratto di servizio.

5. Strumenti per la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità: in cui si illustrerà il sistema

di monitoraggio adottato in ordine alla gestione dei servizi cimiteriali.

6. Conclusioni.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, prescrive che gli enti locali,

ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto

contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti.

Caratteristiche tecniche ed economiche del servizio di gestione dei cimiteri cittadini.

Il servizio ha per **oggetto** l'esercizio della gestione dei servizi cimiteriali da parte del Comune. In particolare, il Comune si obbliga a:

- erogare il servizio nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel relativo disciplinare;
- osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Sono comprese nella gestione dei servizi cimiteriali le seguenti attività:

a) servizi attinenti alla gestione delle sepolture. I servizi cimiteriali sono costituiti da tutti i servizi che il Comune è tenuto a fornire per legge ai cittadini di cui al d.P.R. n. 285/90: l'inumazione in campo comune, la raccolta dei resti mortali e la deposizione in ossario comune, la deposizione delle ceneri nel cinerario comune, le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle salme, la custodia e vigilanza dei cimiteri. I servizi cimiteriali comprendono inoltre i servizi a domanda individuale: la tumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri, l'estumulazione ed il

trasferimento delle salme dei resti e delle ceneri, l'affidamento delle ceneri ai famigliari, la dispersione delle ceneri, l'accoglienza dei funerali, l'apertura e chiusura dei loculi degli ossari, dei cinerari ed il montaggio e smontaggio delle lapidi. Raccolta e smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e in genere delle operazioni cimiteriali;

b) attività di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali, degli impianti e delle strutture, del verde e delle aree comuni, escluse le manutenzioni alle sepolture private (cappelle e tombe di famiglia) che sono in capo ai concessionari. Manutenzione ordinaria delle caditoie; pulizia delle opere di edilizia cimiteriale e degli impianti e strutture accessorie, compresi i servizi igienici.

Cura delle aree verdi, spazzamento raccolta e smaltimento rifiuti. Manutenzione dei viali e dei marciapiedi. Manutenzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature in dotazione.

La stima delle tumulazioni ed inumazioni da svolgersi nei quattro cimiteri, sulla base dell'andamento dell'ultimo biennio risulta la seguente:

ATTIVITA' ULTIMI DUE ESERCIZI (2024-2025):

ATTIVITA' 2024-2025	CIMITERO DI CASSINA	CIMITERO DI DUGNANO	CIMITERO DI PALAZZOLO	CIMITERO DI PADERNO	TOTALE
Inumazione salma in campo comune	7	14	5	16	42
Tumulazione salma in loculo	17	44	34	36	131
Tumulazione ceneri e resti in loculo	13	32	31	24	100
Tumulazione ceneri e resti in ossario	52	179	92	94	417
Tumulazioni salma in tomba	2	7	3	6	18

La stima delle operazioni cimiteriali da svolgersi nei quattro cimiteri, sulla base delle concessioni in scadenza nei prossimi 3 anni risulta la seguente:

ATTIVITA' PROSSIMI ESERCIZI (2027 -2030):

ATTIVITA' 2027-20230	CIMITERO DI CASSINA	CIMITERO DI DUGNANO	CIMITERO DI PALAZZOLO	CIMITERO DI PADERNO	TOTALE
Estumulazioni	196	627	340	432	1.595
Esumazioni	13	51	21	48	133

L'Amministrazione Comunale intende erogare i servizi cimiteriali garantendo lo ius sepulchri e ispirandosi ai seguenti principi fondamentali:

a) UNIVERSALITA'

I comportamenti e le azioni, sui quali si basa il rapporto tra i cittadini ed il Comune di Paderno Dugnano nell'erogazione dei servizi cimiteriali, sono ispirati al principio d'uguaglianza dei diritti degli utenti.

Nessuna distinzione o discriminazione nell'erogazione dei servizi cimiteriali può essere compiuta per motivi inerenti a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

In quest'ottica il Comune di Paderno Dugnano assicura gratuitamente una dignitosa sepoltura alle persone indigenti, sole e/o abbandonate dalla famiglia, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di polizia mortuaria, delle attività funebri, cimiteriali e delle concessioni.

Inoltre, il Comune di Paderno Dugnano assicura al cittadino un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto. A tal fine, tutti i dipendenti sono adeguatamente formati e informati per agevolare il cittadino nell'esercizio dei propri diritti e analoghi obblighi di comportamento sono posti a carico dell'affidatario del servizio e del personale di cui quest'ultimo si avvarrà.

b) CONTINUITA'

Il Comune di Paderno Dugnano si impegna a garantire l'erogazione dei servizi cimiteriali in modo continuativo e regolare, quindi senza interruzioni. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, in caso di sciopero viene assicurata la presenza dell'operatore cimiteriale-necroforo per lo svolgimento dei servizi cimiteriali all'interno dei cimiteri cittadini. Qualora l'erogazione dei servizi non sia possibile per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'Ente vi è l'impegno, comunque, ad informare tempestivamente i cittadini, in merito alle misure adottate per limitare gli eventuali disagi arrecati.

c) QUALITA'

Il Comune di Paderno Dugnano persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio cimiteriale, sviluppando e adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo, anche mediante una mappatura delle attività relative al servizio e la predisposizione di un piano di controlli periodici da parte del competente Servizio comunale.

d) ACCESSIBILITA'

Sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano sono reperibili le informazioni necessarie per la fruizione del servizio (attivazione/variazione/cessazione), ove è altresì possibile reperire le tariffe dei servizi cimiteriali e sono altresì disponibili, su richiesta dell'utente, presso lo sportello del servizio cimiteriale. L'accessibilità fisica ai cimiteri è garantita continuativamente, 7 giorni su 7, con orari differenziati tra "orario estivo" ed "orario invernale". Le informazioni circa gli orari di

apertura, oltre che disponibili secondo le modalità sopra descritte, si trovano affisse all'ingresso di ciascun cimitero.

e) PARTECIPAZIONE, CHIAREZZA E TRASPARENZA

Il cittadino ha diritto di chiedere chiarimenti e accedere alle informazioni d'interesse, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii in merito alla prestazione di servizi cimiteriali, nonché a partecipare alla gestione del servizio cimiteri presentando osservazioni e suggerimenti.

Il Comune di Paderno Dugnano s'impegna a fornire risposte tempestive e comprensibili alle segnalazioni, reclami ed istanze pervenute, entro i termini del procedimento amministrativo, di cui alla citata Legge 241/1990. Le stesse saranno utilizzate per la verifica periodica delle modalità di gestione del servizio e della qualità dei servizi forniti.

In ogni caso il Comune di Paderno Dugnano garantisce al cittadino procedure amministrative semplici e chiare, utilizzando un linguaggio ed una simbologia comprensibile ed efficace.

E' prevista inoltre la sottoscrizione di un contratto di servizio con l'aggiudicatario ove vengono specificati gli obblighi di gestione, in modo chiaro e puntuale

Per quanto concerne la Carta dei servizi l'affidatario dovrà impegnarsi a collaborare con il Comune di Paderno Dugnano nella redazione della stessa; la predetta Carta dovrà essere resa disponibile all'utenza che ne faccia richiesta.

f) INFORMAZIONE E PRIVACY

Il Comune di Paderno Dugnano assicura una chiara ed esaustiva informazione ai cittadini circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare rende note, tramite appositi avvisi leggibili e accessibili al pubblico, le condizioni economiche e tecniche relative all'erogazione dei servizi. Inoltre mette a disposizione idonei strumenti d'informazione tramite le consuete linee di comunicazione telefoniche e telematiche.

Il Comune di Paderno Dugnano s'impegna a garantire che il trattamento dei dati personali dei cittadini avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) fornendo apposita informativa ex art. 13 del citato regolamento, in calce alla modulistica destinata all'utenza.

L'affidamento dei servizi cimiteriali mediante contratto di appalto a seguito di procedura ad evidenza

pubblica ai sensi del D.lgs. 36/2023, si configura come una scelta strategica per l'Ente locale, orientata alla modernizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, al miglioramento della rispettiva

efficienza e alla sostenibilità economica.

Le **finalità** si collocano su quattro assi fondamentali già in parte descritti nella sezione precedente:

1. Economico-finanziario;
2. Sociale;
3. Organizzativo;
4. Infrastrutturale.

1. Risultati economico-finanziari

- Razionalizzazione della spesa pubblica: L'Ente locale, attraverso l'esternalizzazione della gestione, evita di sostenere direttamente i costi legati alla struttura organizzativa (personale, attrezzature, manutenzione) assicurando nello stesso tempo, l'ottimale allocazione dei fondi pubblici e, i rispettivi equilibri economico - finanziari.
- Prevedibilità dei costi: Il contratto d'appalto garantisce certezza nella definizione dei corrispettivi, delle clausole di revisione prezzi (art. 60) e dei livelli di servizio, consentendo al Comune di pianificare con maggiore efficacia l'impiego delle risorse pubbliche.

2. Risultati sociali

- Continuità e qualità del servizio: Il servizio cimiteriale è un servizio pubblico essenziale. L'affidamento a un operatore professionale garantisce la continuità operativa, il rispetto delle tempistiche e una gestione rispettosa delle esigenze della collettività.
- Tutela dell'utenza e miglioramento dell'accessibilità: L'introduzione di standard qualitativi, strumenti di customer satisfaction e sistemi digitali di prenotazione o comunicazione migliora l'esperienza degli utenti e rafforza la trasparenza nei rapporti con la cittadinanza.
- Inclusione e clausole sociali: Ai sensi dell'art. 57 del Codice, il Comune può inserire clausole sociali per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o per il mantenimento dei livelli occupazionali del personale impiegato.

3. Risultati organizzativi per l'amministrazione comunale

- Snellimento dell'apparato comunale: L'affidamento a terzi consente all'Ente di non gestire direttamente il servizio, riducendo il carico amministrativo e gestionale sugli uffici interni. Le funzioni dell'ente, infatti, si concentrano sulla vigilanza, sul monitoraggio e sull'indirizzo strategico.
- Maggiore flessibilità gestionale: L'appalto può essere strutturato in modo tale da prevedere moduli prestazionali flessibili, ossia, aggiornabili nel tempo, e strumenti contrattuali di adeguamento delle prestazioni (es. in caso di variazione della domanda o nuovi bisogni della cittadinanza).

- Potenziamento delle attività di controllo: L'Ente, attraverso indicatori di performance e reportistica periodica, esercita un controllo puntuale sul gestore, anche in termini economici e di qualità dei servizi erogati.

4. Risultati infrastrutturali e patrimoniali

- Miglioramento del patrimonio cimiteriale: L'appaltatore, nel rispetto del contratto e del capitolato, è responsabile della manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali, contribuendo alla preservazione e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.
- Possibilità di investimento in innovazione: Il contratto può prevedere interventi migliorativi e innovativi, quali digitalizzazione dei registri, gestione informatizzata degli accessi e dei servizi, efficientamento energetico, restyling degli spazi pubblici, con beneficio anche estetico e funzionale per la collettività.
- Programmazione e tempestività degli interventi: Il soggetto gestore, avendo a disposizione un orizzonte temporale e un quadro economico definiti, può programmare tempestivamente gli interventi previsti dal contratto, rispondendo puntualmente alle esigenze degli utenti.

L'affidamento dei servizi cimiteriali mediante appalto, nell'ambito del quadro giuridico definito dal D.lgs. 36/2023, permette di conseguire benefici significativi e trasversali: contenimento e certezza della spesa, garanzia di continuità ed efficienza del servizio, alleggerimento gestionale per l'ente, miglioramento del patrimonio cimiteriale e qualità della fruizione da parte dei cittadini.

Questa modalità di gestione, se correttamente impostata e monitorata, si rivela un modello virtuoso per coniugare efficienza economica, attenzione ai bisogni sociali e cura del patrimonio pubblico, incentivando al contempo l'innovazione, la trasparenza delle procedure, la professionalizzazione degli operatori coinvolti e il rafforzamento della capacità amministrativa dell'ente locale.

2. CONTESTO GIURIDICO E NATURA DEL SERVIZIO

2.1 LA NATURA DEL SERVIZIO PUBBLICO

La natura di servizio pubblico

Al fine di inquadrare normativamente i servizi in parola, occorre operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n° 5068, sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa ai Comuni evidenzia la distinzione come di seguito riportato:

“Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentale [...], né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di

trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale [...], ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente a una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune]”.

Per quanto attiene alla rilevanza economica, si rammenta quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n.º 5409, secondo la quale: *“La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi in favore di soggetti con bassa contrattualità sociale, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'articolo 2082 c.c. e, per quanto di ragione, dell'articolo 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. [...] La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore [...].”*

Considerata la caratteristica dei servizi in oggetto, e la loro funzionalità, è da ritenersi, quindi, che i servizi in oggetto assumano la natura giuridica di servizi pubblici laddove la loro organizzazione implica l'esistenza di un mercato, nel senso che il perseguimento dell'interesse pubblico è perseguibile affidando il servizio stesso a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, così come previsto dall'art. 14, c. 1 del D.lgs. 201/2022. A parere dello scrivente, pertanto, trova applicazione, il recente D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, segnatamente l'art. 14 c.3, entrato in vigore il 31 dicembre 2022. Il D.lgs. 201/2022 ha abrogato, inoltre, assimilandone fondamentalmente i contenuti, l'art. 34, c. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva, *in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica*, la stesura di un'apposita relazione *tesa ad illustrare le ragioni e i requisiti sottostanti alla forma di affidamento prescelta*.

2.2 IL D.LGS 201 / 2022 E LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Come accennato nel precedente paragrafo, la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata riformata dal D.lgs. 201/2022 rubricato “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

In termini generali, appare evidente che con l'entrata in vigore della Riforma dei “servizi pubblici locali”, la Pubblica Amministrazione nel suo complesso ed in particolare gli Enti Locali sono chiamati immediatamente a confrontarsi con le nuove regole di affidamento, di valutazione, di selezione, di regolazione, e soprattutto di vigilanza e controllo delle forme di gestione a suo tempo scelte tra quelle consentite per legge, oltre che a rispettare un nuovo quadro ordinamentale per i nuovi affidamenti.

È doveroso, pertanto, illustrare i principali articoli che riguardano la materia dell'affidamento dei servizi cimiteriali.

Il Capo I del Titolo terzo non viene analizzato in quanto il servizio pubblico locale relativo al servizio in oggetto è da considerarsi già istituito.

Art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale)

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. omissis

5. omissis"

Art. 19 (Durata dell'affidamento e indennizzo)

La disposizione prevede che l'affidamento non superi una durata di cinque anni, salvo eccezioni da motivare.

Art. 25 (Carta dei servizi e obblighi di Trasparenza dei gestori)

È prevista la redazione della carta dei servizi.

Art. 26 (Tariffe)

L'Amministrazione provvederà annualmente ad approvare le tariffe dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 28 (Vigilanza e controlli sulla gestione)

L'Amministrazione provvederà, mediante proprio personale, alla vigilanza ed al controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, mediante la costante verifica sulla regolarità di funzionamento del

servizio richiesto, sulle coerenze della programmazione al progetto presentato, sull'indice di frequenza e fruizione del servizio.

Sono riconosciute all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso degli adempimenti previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nei servizi.

L'Amministrazione Comunale designa, quale rappresentante del Comune, il Direttore dell'Esecuzione, onde assicurarsi che i servizi e il risultato dedotto vengano regolarmente espletati.

Nei casi di urgenza i soggetti che svolgono l'attività di controllo potranno dare disposizioni anche verbali agli operatori presenti alla visita di controllo; tali disposizioni saranno successivamente formalizzate dall'ufficio comunale competente; in tali casi il personale è tenuto ad osservare le istruzioni e disposizioni del personale addetto al controllo ed avvalersi successivamente, entro 3 giorni lavorativi, della facoltà di inviare le proprie riserve sul contenuto delle stesse, che verranno valutate dall'ufficio comunale competente nei successivi 15 giorni lavorativi.

Qualora, in sede di verifica e controllo sul servizio, fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza delle condizioni previste nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le penalità previste dal capitolato.

Art. 31 (Trasparenza nei “servizi pubblici locali”)

Per rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei “sieg”, gli Enti Locali redigono la Deliberazione di cui all'art. 10, comma 5, la Relazione *ex art.* 14, comma 3, del TUSPL, la Deliberazione di cui all'art. 17, comma 2, del TUSPL, e la Relazione *ex art.* 30, comma 2, del TUSPL, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9.

Per il comma 2, gli atti appena sopra individuati e il Contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio Portale telematico, in un'apposita Sezione denominata “*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza Spl*”, dando evidenza della data di pubblicazione.

Il comma 3 dispone che gli atti sopra enucleati siano resi accessibili anche attraverso la Piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, da qualificare come punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai “sieg” attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

Sulla Piattaforma unica della Trasparenza di Anac sono anche resi accessibili: a) gli ulteriori dati atti relativi ai “sieg” contenuti nella “*Banca-dati nazionale sui contratti pubblici*”; b) le rilevazioni periodiche in materia di “*Tpl*” pubblicate dall'Osservatorio *ex art.* 1, comma 300, della Legge n. 244/2007; c) gli atti e gli indicatori degli artt. 7, 8 e 9 del TUSPL, nonché, ove disponibili, le

informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori; pubblicati dalle Autorità di settore sui propri siti istituzionali.

Gli atti e i dati oggetto dell'art. 31 sono resi disponibili dall'Ente Locale, che li produce in conformità a quanto previsto dall'art. 502 del Dlgs. n. 82/2005 (*"Codice dell'Amministrazione digitale"*).

In conclusione, la presente relazione ex art. 14, comma 3, di fatto darà conto dell'istruttoria prevista dall'art. 14, comma 2 e della relativa scelta della modalità gestionale.

Ciò affinché sia ex ante analiticamente dimostrato che l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, mediante l'offerta formulata dal soggetto gestore, consente all'Amministrazione Comunale di perseguire l'ottimizzazione del rapporto "qualità/economicità", in coerenza con l'interesse generale.

2.3 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

In via generale, i contenuti dell'oggetto dell'affidamento corrispondono ai servizi ed attività descritti al paragrafo 1.2.

Nel quadro normativo vigente, la gestione dei servizi cimiteriali sarà gravata da specifici obblighi definiti unilateralmente dall'Ente pubblico titolare del servizio e imposti al gestore.

Gli obblighi di servizio imposti al gestore dei servizi cimiteriali corrispondono a quelli tipicamente previsti per l'affidamento di servizi pubblici, quali:

- a) *uguaglianza*: l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, l'aggiudicatario è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti con disabilità e/o con bassa contrattualità sociale;
- b) *imparzialità*: l'aggiudicatario si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) *continuità*: l'aggiudicatario garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) *partecipazione*: l'aggiudicatario predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Paderno Dugnano;

- e) *informazione*: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'aggiudicatario che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;
- f) *efficienza ed efficacia*: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia.

Compensazione

In considerazione dei suddetti obblighi, si evidenzia che la remunerazione prevista dall'appalto è tale da coprire i costi complessivi diretti ed indiretti inerenti al ciclo di gestione integrata dei servizi oggetto della presente relazione, pertanto, il Comune non riconoscerà al gestore alcuna ulteriore tipologia di compensazione.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

RIFERIMENTI NORMATIVI

In via preliminare, si rammenta che ai sensi dell'articolo 14, c. 1, del D.lgs. 201/2022, gli Enti locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a. ***affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica***, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b. ***affidamento a società mista***, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c. ***affidamento a società in house***, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d. ***limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali*** di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Si ritiene opportuno esaminare, seppur sinteticamente, i differenti modelli gestori del servizio al fine di fornire, ferma ed impregiudicata la discrezionalità amministrativa in capo all'Ente, elementi utili alla scelta di un modello gestorio piuttosto che un altro.

Gestione in house providing

L'art. 113, comma 5, lett. c), T.U.E.L. e s.m.i., stabilisce che l'erogazione del servizio pubblico locale può avvenire attraverso il conferimento della titolarità del servizio «a società a capitale

interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano». Tali requisiti sono la proprietà, da parte dell'ente pubblico, del capitale sociale del soggetto affidatario e l'esercizio sul medesimo di una forma di controllo analogo a quella svolta sui propri servizi, e l'esercizio, da parte della società affidataria, della quota prevalente della sua attività a favore dei soci.

Da ciò deriva, nell'ipotesi di scelta di un tale modello operativo:

1. la necessità che l'ente sottoscriva interamente il capitale sociale, il che deve avvenire, in tutto o in parte, in data antecedente l'avvio di una tale modalità di esercizio;
2. l'onere dell'esercizio sulla società in house di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da effettuare mediante
 - a) richieste di rapporti alle società;
 - b) richieste di esibizioni documentali;
 - c) visite ispettive,
 - d) accesso fisico a luoghi e cose;
3. l'inserimento, in contratto di servizio all'uopo redatto, di specifiche clausole che regolino in maniera adeguata il sistema di informazione e di verifica sulla gestione del servizio affidato alla società;
4. l'obbligo dell'approvazione preventiva e/o successiva dei relativi atti;
5. l'onere dell'approvazione di una relazione con la quale vengono definiti i piani di investimento di breve e lungo periodo nonché il budget dettagliato relativo all'esercizio di successivo;
6. l'obbligo del consolidamento dei bilanci della società in house;
7. l'onere della gestione diretta del personale;
8. la necessità del rispetto delle procedure pubblicistiche sia in materia di assunzione del personale che per quanto attiene le modalità di affidamento di appalti pubblici.

Tale modello presenta per l'ente la necessità di prevedere specifiche risorse umane e strumentali, non prevede la competizione sul prezzo e non consente il ricorso ad istituti civilistici sanzionatori tipici del rapporto contrattuale. Pur non disconoscendo i vantaggi che il modello dell'in house può, in linea di principio, offrire in termini di direzione strategica, di una maggiore capacità di controllo sulla gestione del servizio e di sinergie, in merito si rileva che tra le società in house del Comune di Paderno Dugnano, non ve ne è alcuna che, alla data attuale, abbia la struttura tecnico organizzativa per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Gestione mediante società mista pubblico-privata

Le società miste sono società a partecipazione pubblica e privata. Esse rappresentano una modalità di gestione di servizi pubblici locali da parte dell'Amministrazione, alternativa rispetto

all'esternalizzazione effettuata mediante l'affidamento a soggetti terzi selezionati con gara, nonché rispetto alla gestione in house providing.

In tali ipotesi non si realizzerebbe un "affidamento diretto" alla società mista, ma piuttosto un "affidamento con procedura di evidenza pubblica" dell'attività "operativa" della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest'ultimo, configurandosi nel caso di specie una gara a doppio oggetto (affidamento del servizio e ricerca del socio) in cui le prestazioni relative ai servizi da svolgere siano state concretamente, precisamente, temporalmente ed oggettivamente specificate nella gara pubblica. La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione." (Tar Lazio, sez. II bis, del 15 marzo 2015 n. 4010). Da ciò deriva, nell'ipotesi di scelta di un tale modello operativo:

1. l'onere dell'Ente pubblico partecipante di corrispondere emolumenti ai suoi rappresentanti della società mista;
2. l'onere dell'Ente pubblico partecipante di contribuire finanziariamente al funzionamento degli organi societari della mista;
3. la necessità di un controllo costante e non sempre agevole su atti ed organi societari;

La scelta della società mista implica costi di gestione della partecipazione societaria, criticità nell'azione di controllo e sindacato della effettiva e fattiva realizzazione del servizio da parte del socio privato.

Appalto di servizi a terzi

L'ultimo modello gestorio preso in esame è il modulo dell'individuazione del soggetto gestore all'esito di una gara ad evidenza pubblica (appalto) in applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 36/2023.

La scelta di tale modello operativo comporta:

1. la gara di rilievo comunitario con obblighi di assolvimento di pubblicità preventiva rafforzati come normativamente previsti, garantisce il rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità, concorrenza, non discriminazione tra gli operatori del settore;
2. la scelta di un operatore privato di cui si verifica la solidità finanziaria (a mezzo produzione di referenze bancarie, esibizione di bilanci, etc.) e l'esperienza nel settore di riferimento;
3. l'eliminazione dei costi di gestione legati alla costituzione di società miste e/o in house providing;

4. consente all'Ente di non dover prevedere un incremento di specifiche risorse umane e strumentali;
5. consente di esercitare una forma di controllo attraverso la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, quale organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione, investito di uno specifico incarico e sul quale ricade la responsabilità per la proficua realizzazione del rapporto negoziale con l'affidatario.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La procedura di gara consente all'Amministrazione di stipulare il miglior contratto per soddisfare l'interesse pubblico rimesso alla sua cura, permette di tutelare la concorrenza tra operatori economici potenzialmente interessati a diventare sue controparti. Dal punto di vista del rispetto della normativa comunitaria il ricorso a procedure di evidenza pubblica rappresenta la procedura elettiva per la scelta dell'operatore economico, al fine di assicurare i principi di trasparenza e di imparzialità.

Il ricorso al mercato consente di beneficiare dell'esperienza e professionalità maturata dall'operatore nel settore, e dei riflessi che la competizione della gara realizza sul prezzo. In tale ottica la concorrenza appare essere lo strumento funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidamento ed esecuzione del contratto.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che la scelta del modello di ricorso alla gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 36/2023, si configuri come la scelta che, alla data attuale, meglio coniuga il necessario rispetto della disciplina comunitaria e di settore in materia, con le esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, promuovendo un confronto competitivo e garantendo che il contratto venga assegnato al miglior offerente. Tale scelta tiene, inoltre, conto della necessità di assicurare l'erogazione del servizio senza soluzioni di continuità avviando la procedura di scelta dell'operatore economico a contratto in essere, così come previsto dal D.lgs. 36/2023.

In conclusione tale scelta, tenuto conto dell'analisi comparativa dei modelli operativi esistenti e sopra descritti, è motivata sinteticamente come segue:

- la scelta di gestire il servizio mediante società in house non appare percorribile per la mancanza, alla data odierna, tra le società partecipate dall'ente di una società in house con caratteristiche tecnico strutturali adeguate nell'immediato allo svolgimento del servizio e al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e da raccolta differenziata;
- la scelta di gestire il servizio mediante società mista pubblica/privata appare non adeguata implicando la creazione di una nuova persona giuridica;

- l'affidamento del servizio a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, oltre a rispettare i principi comunitari della libera prestazione di servizi, appare la soluzione attualmente più idonea per la gestione del servizio, oltre che la più conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa e del principio del risultato.

Il Comune di Paderno Dugnano intende, pertanto, affidare in appalto a terzi i servizi cimiteriali, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici. La gara si svolgerà con modalità telematica, come previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici demandandone lo svolgimento alla Stazione Unica Appaltante SUA - PROVINCIA DI MONZA E DELLE BRIANZA E CITTA' METROPOLITANA MILANO. Tale scelta appare in linea con quanto previsto negli strumenti di programmazione dell'Ente per il triennio 2026-2028 e con gli obiettivi gestionali assegnati al Settore di competenza.

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/2023, fondato sul miglior rapporto qualità/prezzo, che considera sia aspetti qualitativi che economici.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

I documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

REQUISITI PROFESSIONALI

- a) Iscrizione nel Registro della CCIAA oppure nell'albo delle imprese artigiane per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto (art. 100 comma 1 lett. a) del codice). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) alle seguenti categorie, per l'esecutore del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) o, in alternativa, in categorie superiori idonee al trasporto conto terzi (es. categoria 1,4) per le tipologie di rifiuto prodotte - CER attinenti: **20 01 38**: Legno di bare (non pericoloso), **20 01 39**: Plastica (elementi decorativi, tessuti), **20 01 40**: Metallo (zinco, maniglie, zinco di casse) **20 02 01**: Rifiuti biodegradabili (fiori, piante, terriccio) **20 03 01**: Rifiuti urbani non differenziati (misti da aree cimiteriali) **17 01 01 / 17 01 06***: Inerti da lavori edili (se contaminati pericolosi).
- c) Iscrizione al Registro Imprese/Artigiani per l'attività di pulizia e disinfezione con fascia di classificazione almeno pari a b) (L.82/1994 e D.M.274/1997).
- d) Possesso del requisito professionale per l'attività di "Manutenzione del verde" (art. 12 L. 154/2016).
- e) Esecuzione di servizi con caratteristiche analoghe a quelle richieste nel Capitolato speciale di appalto, negli ultimi tre anni precedenti (2023-2024-2025) a quello di indizione della procedura a favore di amministrazioni pubbliche, o di privati e avere concluso l'appalto regolarmente, per un importo almeno pari a 1/3 del valore stimato dell'appalto e precisamente €. 520.000,00=. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito deve essere posseduto secondo quanto stabilito dall'art. 30 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 ed entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.
- f) Possesso dei mezzi minimi richiesti per l'esecuzione di tutte le attività e servizi dell'appalto.
- g) In considerazione delle attività ricomprese nell'appalto, è richiesta l'iscrizione nell'elenco della Prefettura (White List).

4. MOTIVAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DELLA SCELTA

4.1 EQUILIBRIO FINANZIARIO

Le previsioni economiche annuali della gara partono dai costi attuali oltre a considerare le variazioni inflazionistiche, di perimetro organizzativo e qualità dei servizi erogati. Ai fini della determinazione del corrispettivo riconoscibile al gestore da porre a base d'asta o rispetto al quale verificare la congruità economica dell'offerta del gestore - l'ente affidante dovrà basarsi sulle entrate tariffarie di riferimento quali risultanti dal piano economico finanziario e, nel caso in cui il nuovo affidamento preveda variazioni nelle caratteristiche e nelle modalità di erogazione dei servizi e/o variazioni delle attività gestionali, valorizzare le relative componenti di costo come previste dalla metodologia tariffaria pro tempore vigente nel rispetto del limite annuale di crescita delle entrate tariffarie di riferimento coerentemente determinato.

La quota a base d'asta per l'affidamento del servizio è pari a € **1.181.651,83** (valore stimato dell'affidamento al momento della redazione della relazione al netto di Iva e di somme a disposizione della stazione appaltante).

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE DEI SERVIZI

Il presente piano è stato redatto nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità previsti dalla normativa:

IMPORTO APPALTO	
Servizi CIMITERIALI	Importo senza IVA
A) Importo appalto:	€ 1.169.651,83
B) Oneri sicurezza	€ 12.000,00
TOTALE (A+B)	€ 1.181.651,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C) IVA 22%	€ 259.963,40
D) Accantonamento per revisione prezzi (art. 60 del D.Lgs. 36/2023)	
	€ 5.000,00
E) Incentivi funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023):	
	€ 21.269,73
<i>di cui 20% per acquisto beni, strumentazioni, etc.</i>	€ 4.253,95

<i>di cui 80% per incentivazioni funzioni tecniche</i>	€ 17.015,79
F) Spese ANAC	€ 660,00
TOTALE (C+D+E+F) (somme a disposizione)	€ 286.893,13
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (A+B+C+D+E+F)	€ 1.468.544,96

Sulla base del Piano Economico sopra illustrato, risulta verificata la convenienza economica del modello di ricorso alla gara ad evidenza pubblica.

Le previsioni economiche del nuovo appalto sono in linea con il modello organizzativo e di gestione proposto, salvo le migliorie intervenute e alle modifiche organizzative dei servizi. Il quadro economico sarà definito in modo puntuale unitamente all'approvazione della documentazione di gara prima dell'avvio della gara ad evidenza pubblica.

Il piano economico sopra illustrato trova adeguata copertura finanziaria al capitolo PEG 10531/158 Bilancio Pluriennale 2026-2028.

La copertura tariffaria a carico degli utenti, riscossa dal Comune sui capitoli 1440 e 1450, è quantificata sul triennio 2026-2028 nella maniera che segue:

SERVIZIO	ENTRATA/anno	CAPITOLO
Concessioni cimiteriali	€ 250.000,00	1440
Proventi servizi funebri diversi	€ 280.000,00	1450

4.2 ANALISI E MOTIVAZIONE DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Con riferimento alla durata del contratto di servizio in esame si preannuncia che lo stesso avrà una durata di anni tre, con possibilità di proroga programmata di pari durata dell'appalto originario e modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs nr. 36/2023 e s.m.i.. Si tratta di un periodo che appare sufficiente per la definizione di standard qualitativi e dei relativi obiettivi di miglioramento.

5. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

5.1 QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione provvederà, mediante proprio personale, alla vigilanza ed al controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, mediante la costante verifica sulla regolarità di funzionamento del servizio richiesto.

Sono riconosciute all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso degli adempimenti previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nei servizi.

L'Amministrazione Comunale designa, quale rappresentante del Comune, il Direttore dell'Esecuzione, onde assicurarsi che i servizi e il risultato dedotto vengano regolarmente espletati.

Nei casi di urgenza i soggetti che svolgono l'attività di controllo potranno dare disposizioni anche verbali agli operatori presenti alla visita di controllo; tali disposizioni saranno successivamente formalizzate dall'ufficio comunale competente; in tali casi il personale è tenuto ad osservare le istruzioni e disposizioni del personale addetto al controllo ed avvalersi successivamente, entro 3 giorni lavorativi, della facoltà di inviare le proprie riserve sul contenuto delle stesse, che verranno valutate dall'ufficio comunale competente nei successivi 15 giorni lavorativi.

Qualora, in sede di verifica e controllo sul servizio, fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza delle condizioni previste nel capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le penalità previste dal presente capitolato.

5.2 CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi dei Servizi Cimiteriali è uno strumento di dialogo con i cittadini e si pone l'obiettivo di qualificare le relazioni e incrementare la partecipazione dei cittadini nei Servizi Cimiteriali. I cimiteri sono i luoghi della memoria, dove riposano le persone care ai cittadini di Paderno Dugnano.

È un documento che impegna tutti al rispetto delle norme e delle condizioni dichiarate.

La Carta dei Servizi esplicita i servizi che vengono offerti, consentendo a tutti i dolenti di accedervi in modo informato, contribuendo alla qualità dei Servizi attraverso l'informazione, la discussione, l'incontro, e la valutazione.

I contenuti della Carta dei Servizi si offrono come indicatori di valutazione della qualità e sono soggetti agli aggiornamenti utili a migliorare la qualità dei nostri servizi.

Sono previsti indicatori attraverso cui valutare la qualità del servizio prestato. La delicatezza del momento e degli argomenti, la peculiarità dei soggetti che ne sono i primi destinatari, sono condizioni che chiedono di definire in modo attento i soggetti, i contesti, i metodi e gli strumenti con cui si imposta il processo di valutazione. Tale processo, che è individuato come prioritario, ha

lo scopo di migliorare i servizi cimiteriali e si traduce da un lato da un accurato monitoraggio dei servizi, dall'altro nella compilazione di questionari di gradimento che vengono forniti a campione e a conclusione del servizio erogato ai dolenti. Sulla base di quanto emerso, viene elaborato un documento di analisi "Piano di Miglioramento" volto a garantire un'offerta sempre più mirata ad accogliere le esigenze di tutti gli individui coinvolti.

6. CONCLUSIONI

Alla luce delle evidenze emerse, è da ritenersi che la forma di gestione prescelta, ossia, l'affidamento tramite contratto di appalto della gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Paderno Dugnano, assicura benefici sia all'Amministrazione Comunale, che alla collettività, poiché, il soggetto affidatario, dovrebbe essere in grado di conseguire, obiettivi di efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche, come richiesto dal Dlgs 201 / 2022.

In dettaglio, le considerazioni e i valori esposti in seno alla presente relazione illustrativa dimostrano, come ampiamente analizzato, la sussistenza dei requisiti giuridici ed economici necessari per dar corso all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e, segnatamente dei quattro cimiteri del Comune di Paderno Dugnano a favore di un soggetto terzo mediante procedura ad evidenza pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201 / 2022, la scelta dell'affidamento a terzi mediante contratto di appalto risulta essere ammissibile sia in relazione ai vincoli ed obblighi giuridici inerenti alla scelta in oggetto sia in relazione agli aspetti di efficienza ed economicità.

Quanto agli aspetti giuridici, si attesta che l'affidamento della gestione a terzi tramite contratto di appalto risulta essere ammissibile in quanto, come esposto nella presente relazione, il Comune assoggetta il terzo affidatario alle condizioni di "controllo", consentendo alla stessa Amministrazione

Comunale di disporre con continuità e tempestivamente di tutte le informazioni ritenute necessarie a valutare l'andamento del servizio e il grado di soddisfacimento dei fabbisogni dell'utenza servita.

Quanto invece agli aspetti di efficienza ed economicità, affidare i servizi cimiteriali tramite appalto consente all'ente locale di selezionare operatori economici specializzati, garantendo un'elevata efficienza nell'erogazione delle prestazioni. La definizione chiara delle attività nel capitolato speciale d'appalto permette una gestione organizzata e puntuale delle operazioni cimiteriali, assicurando il rispetto dei tempi e delle modalità operative stabilite.

Con riferimento all'economicità, il ricorso all'istituto dell'appalto favorisce la concorrenza tra gli operatori economici, permettendo al Comune affidante di acquisire i servizi a condizioni economiche vantaggiose. Occorre considerare, inoltre, che la standardizzazione delle prestazioni e

la definizione di parametri di qualità misurabili consentono un controllo più efficace dei costi e delle performance, ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

L'adozione dell'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, quindi, è una scelta strategica per l'ente locale, che consente di coniugare l'efficienza operativa con l'ottimizzazione delle risorse economiche.

In conclusione, quanto esposto e analiticamente dimostrato costituisce evidenza sufficiente e necessaria per poter dar seguito all'affidamento a terzi, mediante contratto di appalto, della gestione dei servizi cimiteriali, in ossequio a quanto normato dall'art.14 del D.lgs. 201 / 2022

IL DIRETTORE

Biagio Bruccoleri

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)